



COMUNE DI VENTASSO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Oggetto	Pag. 5
ART. 2: Competenze	Pag. 5
ART. 3: Responsabilità	Pag. 5
ART. 4: Servizi gratuiti e a pagamento	Pag. 5
ART. 5: Atti a disposizione del pubblico	Pag. 6
ART. 6: Autorizzazioni di stato civile	Pag. 6

CAPO II: DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7: Depositi di osservazione ed obitori	Pag. 7
---	--------

CAPO III: FERETRI

ART. 8: Deposizione della salma nel feretro	Pag. 7
ART. 9: Verifica e chiusura feretri	Pag. 8
ART. 10: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.	Pag. 8
ART. 11: Fornitura gratuita dei feretri	Pag. 9
ART. 12: Piastrina di riconoscimento	Pag. 9

CAPO IV: TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13: Trasporti funebri	Pag. 10
----------------------------	---------

TITOLO II: CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

ART. 14: Elenco cimiteri	Pag. 10
ART. 15: Disposizioni generali-vigilanza	Pag. 11
ART. 16: Smaltimento rifiuti e recupero sostanze e materiali ecc.	Pag. 11

CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 17: Disposizioni generali	Pag. 12
ART. 18: Piano cimiteriale	Pag. 12
ART. 19: Reparti speciali nel cimitero	Pag. 13
ART. 20: Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	Pag. 13

CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 21: Inumazione	Pag. 14
ART. 22: Cippo	Pag. 14
ART. 23: Tumulazione	Pag. 14
ART. 24: Deposito provvisorio	Pag. 15

CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25: Esumazioni ordinarie	Pag. 15
ART. 26: Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	Pag. 16
ART. 27: Esumazione straordinaria	Pag. 16
ART. 28: Estumulazioni	Pag. 16
ART. 29: Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	Pag. 17
ART. 30: Estumulazioni d'ufficio	Pag. 18
ART. 31: Rimozione di sepolture per esigenze di servizio	Pag. 18
ART. 32: Raccolta delle ossa	Pag. 18
ART. 33: Oggetti da recuperare	Pag. 18
ART. 34: Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri ecc.	Pag. 19
ART. 35: Traslazioni	Pag. 19

CAPO V: POLIZIA NEI CIMITERI

ART. 36: Norme generali di vigilanza	Pag. 19
ART. 37: Orario	Pag. 20
ART. 38: Disciplina dell'ingresso	Pag. 20
ART. 39: Divieti speciali	Pag. 20
ART. 40: Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	Pag. 21
ART. 41: Custodia del cimitero	Pag. 21
ART. 42: Riti funebri	Pag. 22
ART. 43: Epigrafi sulle Tombe	Pag. 22
ART. 44: Fiori e piante ornamentali	Pag. 23
ART. 45: Materiali ornamentali	Pag. 23

TITOLO III: CONCESSIONI**CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

ART. 46: Sepolture private	Pag. 23
ART. 47: Durata delle concessioni	Pag. 24
ART. 48: Revoca	Pag. 25
ART. 49: Decadenza della concessione	Pag. 26
ART. 50: Estinzione della concessione	Pag. 26

TITOLO IV: IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE**CAPO I: IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE**

ART. 51: Della impresa cimiteriale	Pag. 27
ART. 52: Progetto di costruzione e relativa autorizzazione	Pag. 27
ART. 53: Recinzione del cantiere	Pag. 27
ART. 54: Materiale di scavo	Pag. 27
ART. 55: Deposito di materiali	Pag. 27
ART. 56: Orario di lavoro delle ditte	Pag. 28
ART. 57: Sospensione attività lavorativa	Pag. 28
ART. 58: Responsabilità delle ditte private	Pag. 28
ART. 59: Sanzioni	Pag. 28

TITOLO V: IMPRESE POMPE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 60: Funzioni - Licenza Pag. 29

ART. 61: Divieti Pag. 29

TITOLO VI: LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI. SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

CAPO I: LAVORI DI MANUTENZIONE

ART. 62: Lavori di manutenzione straordinaria. Sepolcri privati ecc. Pag. 29

ART. 63: Tumulazione nei sepolcri privati Pag. 30

TITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

ART. 64: Assegnazione gratuita di sepolcri a cittadini illustri o benemeriti Pag. 30

ART. 65: Mappa Pag. 30

ART. 66: Annotazioni in mappa Pag. 31

ART. 67: Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Pag. 31

ART. 68: Schedario dei defunti Pag. 31

ART. 69: Scadenziario delle concessioni Pag. 31

CAPO II: NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70: Efficacia delle disposizioni del Regolamento Pag. 32

ART. 71: Cautele Pag. 32

ART. 72: Responsabile dell'Ufficio Comunale Pag. 32

ART. 73: Concessioni pregresse Pag. 33

ART. 74: Sepolture private e tumulazioni pregresse. Mutamento ecc. Pag. 33

ART. 75: Aree cimiteriali assegnate prima dell'entrata in vigore ecc. Pag. 33

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1
Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**ART. 2
Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate nell'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente.

**ART. 3
Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

**ART. 4
Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
 - f) l'utilizzo ove necessario delle celle frigorifere;
 - g) l'inumazione di indigenti, salme non identificate, parti di cadaveri e feti;
 - h) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
 - i) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente;
 - j) trasporto dei cadaveri dall'abitazione non idonea al deposito di osservazione o all'obitorio quando ricorrono gli estremi di cui alla lettera e del presente art. 4 comma 2;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi del D.Lgs 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Sono a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241

ART. 6

Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.U.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile e nel rispetto di quelle in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1. L'A.U.S.L. e il Comune individuano d'intesa e previ specifici accordi, l'obitorio ed identificano un deposito di osservazione che deve essere dotato di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. Il deposito di osservazione e l'obitorio potranno essere ubicati presso l'Ospedale S. Anna di Castelnovo Monti, ovvero presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate. Il Comune provvederà, secondo gli artt. 12, 13 e 14 del DPR 285/90, almeno nel cimitero principale di ognuno degli ex quattro municipi preesistenti al Comune di Ventasso e in quei cimiteri che verranno individuati nel redigendo piano cimiteriale di cui all'art. 18, ad adeguare ai requisiti igienico sanitari richiesta dall'art. 65 del DPR 285/90 la camera mortuaria di cui ogni cimitero è dotato.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone non autorizzate estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate; l'accesso è consentito sulla base delle misure cautelative disposte dall'Autorità Sanitaria sul parere del responsabile del Servizio Igiene Pubblica.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Igiene Pubblica del Distretto dell'A.U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.
6. La sorveglianza delle salme per la rivelazione di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale incaricato.
7. Le operazioni sulla salma quali sistemazione, vestizione e similari devono essere svolte nei pubblici depositi di osservazione e obitori, solo da personale specificamente incaricato e autorizzato.

CAPO III FERETRI

ART. 8 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10 e non prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il

medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di tanatogramma nei modi previsti.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. È vietato l'utilizzo di dispositivi atti a modificare la temperatura corporea della salma prima che sia trascorso il previsto periodo di osservazione e stilato l'apposito certificato necroscopico.

ART. 9

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale tecnico incaricato.
2. Detto personale deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e dovrà curare l'apposizione dei sigilli nei casi previsti.
3. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. ed il personale tecnico all'uopo incaricato vigilano e controllano sulla corretta applicazione della norma.

ART. 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

(art. 75 D.P.R. 285)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
 - il feretro deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 28, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b. per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 N. 285;
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d. per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10.09.1990 n. 285;

e. cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Coordinatore dei Servizi di igiene pubblica della A.U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro con il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata sulla cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può venire realizzata anche tramite rimozione di idonei perni predisposti.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285.
6. Le imprese di Pompe Funebri dovranno inoltre strettamente attenersi, per le caratteristiche delle casse utilizzate, a quanto definito nel secondo comma art. 75 del DPR 10.09.1990 n. 285.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In tal caso diviene superflua la cerchiatura del feretro nei casi previsti.

ART. 11

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10, comma 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, da destinarsi alle due specifiche tipologie di sepoltura previste.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 12

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le

date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13 Trasporti funebri

1. Per quanto attiene alla disciplina del servizio di trasporto funebre all'interno del territorio comunale si fa rinvio alla normativa di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
3. Il Sindaco fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
4. Il trasporto delle salme è vietato nei seguenti giorni festivi: 1 e 6 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8-25-26 e 31 dicembre, salva la ricorrenza di più festività consecutive o di rilevanti e documentati problemi igienico sanitari, solo per le salme provenienti da fuori Comune è autorizzato l'ingresso nel cimitero per la deposizione del feretro in camera mortuaria; la tumulazione avverrà il giorno successivo, non festivo, salvo deroghe in casi eccezionali che verranno decise al momento.
5. Il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, il trasporto a spalla, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie, sentito il parere del Responsabile del Servizio Igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 14 Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al seppellimento delle salme in modo unificato esercitando le funzioni nelle seguenti strutture cimiteriali:

1. Cerreto Alpi	3. Talada vecchio	4. Ramiseto
2. Oratorio		
5. Collagna	6. Frassinédolo	7. Pieve San Vincenzo
8. Vallisnera	9. Ligonchio	10. Gazzolo
11. Valbona	12. Ospitaletto	13. Camporella
14. Acquabona	15. Vaglie	16. Castagneto
17. Nismozza	18. Cinquecerri	19. Cereggio
20. Busana Nuovo	21. Caprile	22. Nigone
23. Busana vecchio	24. Casalino	25. Succiso
26. Cervarezza nuovo	27. Montecagno	28. Cecciola
29. Cervarezza vecchio	30. Piolo nuovo	31. Cecciola (paese)
32. Talada nuovo	33. Piolo vecchio	34. Miscoso

Art. 15

Disposizioni generali-Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 285/90. Alla manutenzione dei cimiteri, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con personale proprio ovvero con le forme di gestione previste dalla legge (art. 113 D.Lgs 267/2000).
2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
3. Competono esclusivamente al Comune, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali
4. Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 16

Smaltimento rifiuti e recupero di sostanze e materiali che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali

1. Tutti i rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 915 del 10.09.1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno essere raccolti e collocati, a cura dei produttori e degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi

contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

3. I materiali quali rottami, lapidi e similari dovranno essere smaltiti separatamente e nelle discariche o negli impianti autorizzati.
4. I resti lignei di feretro, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro, i decori e gli avanzi di indumenti che si rinvencono in occasione di operazioni cimiteriali sono rifiuti speciali da avviarsi per lo smaltimento in idoneo impianto di incenerimento. Eccezionalmente lo smaltimento di detti rifiuti potrà avvenire per modeste quantità e sotto il controllo del Servizio di Igiene Pubblica mediante reinterro in idonea area cimiteriale. La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica.
5. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione completamente mineralizzati, devono essere adeguatamente raccolti e destinati agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione, ove consentito.
6. I resti umani provenienti da esumazione o estumulazione non completamente mineralizzati dovranno essere, ove possibile cremati o reinterati in idonea area cimiteriale.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

ART. 17 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie trentennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/90 n. 285.
4. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/90 n. 285.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 18 Piano cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale, predisposto dall'ufficio tecnico comunale, che recepisca le necessità del servizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto del' AUSL.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c. tumulazioni individuali (loculi);
 - d. cellette ossario;

- e. ossario comune;
 - f. cinerario comune;
 - g. reparti speciali.
4. Al piano cimiteriale devono essere allegate:
- a. planimetria in scala 1:500/1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio con l'indicazione degli spazi esistenti per sepolture comuni e private, e dei loculi in essi previsti ed esistenti ed estesa alle zone circostanti e area di rispetto cimiteriale;
 - b. planimetria in scala 1:2000 con indicate le opere di assetto cimiteriale. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti;
 - c. ai responsabili del procedimento dei lavori di ampliamento è fatto obbligo di consegnare copia del certificato di collaudo delle nuove strutture con allegate le riproduzioni grafiche al responsabile del patrimonio immobiliare comunale.
5. Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. Il Comune trasmette copia del Piano Cimiteriale approvato e degli strumenti ad esso connessi al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ai fini dell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza;

ART. 19

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno di uno dei Cimiteri comunali è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
4. In uno dei cimiteri del Comune dovrà essere individuata apposita area per il seppellimento di prodotti abortivi e di prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.
5. All'interno di un campo di una struttura cimiteriale viene individuata l'area riservata al reinterro di quanto definito dal comma 4 dell'art. 16 del presente Regolamento.
6. Il reinterro dei resti mortali non completamente mineralizzati avviene in aree idonee predefinite nelle strutture cimiteriali.

ART. 20

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o vi siano nate.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono altresì ricevute

le salme di persone che, in vita, avevano espresso la volontà di essere sepolte nel Comune. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell'ordine.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 21 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 30 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b. Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. Esse hanno una durata non superiore a 50 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90.
2. Sono obbligatorie le inumazioni dei Cimiteri Comunali nei casi previsti dall'art. 50 del DPR n. 285/90.

ART. 22 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba purché di conformazione e dimensioni tali da non superare i 2/3 della superficie della fossa al fine di garantire la corretta esposizione del terreno agli agenti atmosferici e di funzionalità generale dei campi cimiteriali.
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.9.90 n. 285.
5. È vietata la realizzazione di bordi perimetrali delle fosse in materiali cementizi o similari; in ogni caso i manufatti realizzati non devono debordare dal perimetro della fossa.

ART. 23 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le

modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui all'art. 76-77 del DPR 10.9.90 n. 285.

ART. 24 **Deposito provvisorio**

1. È concesso il prestito tra privati, autorizzato dal Comune, solo quando non c'è disponibilità dei loculi. Entro 30 gg. dalla data in cui l'Amministrazione Comunale mette a disposizione nuovi loculi, il prestito deve cessare. Nel caso in cui in un cimitero esistano diversi loculi singoli, che non possono formare una coppia né in senso verticale né in senso orizzontale, in presenza di un progetto di ampliamento del cimitero stesso, l'Amministrazione Comunale di fronte alla richiesta di dare in concessione una coppia di loculi, può autorizzare la tumulazione provvisoria in uno dei loculi disponibili. La tumulazione provvisoria è concessa sino alla disponibilità dei nuovi loculi.
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare la tumulazione provvisoria in loculi di sua proprietà, situati in ordini alti, in attesa che la salma venga traslata in tomba di famiglia. La tumulazione provvisoria è concessa per un periodo massimo di due anni. Al termine dei due anni, se la traslazione non viene effettuata si considererà la tumulazione definitiva.
3. Per coloro che intendono acquistare area cimiteriale per costruzione di tomba di famiglia è obbligatorio restituire all'Amministrazione Comunale eventuali loculi vuoti, occupati e nicchie ossario già avuti in concessione. Per i loculi vuoti l'Amministrazione
4. comunale rimborserà il costo sostenuto dal concessionario con esclusione delle spese di registrazione e rogito. I loculi occupati e nicchie occupate o vuote, una volta effettuata la traslazione nella tomba di famiglia saranno a disposizione dell'Amministrazione per la normale concessione.
5. È assolutamente vietata la permuta di loculi e nicchie tra cittadini, onde evitare speculazioni di sorta.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

ART. 25 **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90. Al termine del periodo minimo di durata il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo l'impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza Comunicazione, trasmessa al Servizio Igiene Pubblica in tempi utili al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria

stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 26

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile dell'ufficio comunale di Polizia Mortuaria competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni sistematiche di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, previo avviso, ove possibile, agli eredi del defunto.

ART. 27

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione qualora il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi e nei termini stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.9.90, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 28

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo non sia inferiore ai 30 anni, salvo quanto stabilito dall'art. 35;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Al termine del periodo minimo, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di

concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura

L'istanza per l'effettuazione di estumulazione che comporti il completo svuotamento della fossa multipla costituisce rinuncia alla concessione senza diritto ad alcun rimborso.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco emette ordinanza su proposta del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria competente che, a sua volta, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno raccolti e collocati in modo idoneo in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato, previa segnalazione al Servizio Igiene Pubblica competente, per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
8. A richiesta degli interessati, solamente per le tombe di famiglia ed i loculi a concessione perpetua, all'atto della domanda dell'estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo parere del Servizio Igiene Pubblica, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro nella stessa tomba previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa.

ART. 29

Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Sono a pagamento le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie richieste dai familiari. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 30

Estumulazioni d'Ufficio

L'A.U.S.L. può, per motivi di igiene segnalati anche dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ordinare d'Ufficio l'estumulazione di feretro e del suo rivestimento con una ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo loculo.

Gli oneri dell'operazione sono a carico del Comune nel caso di loculi individuali concessi dal medesimo, ovvero sono a carico del concessionario se gli inconvenienti vengano a manifestarsi in sepoltura privata.

Qualora l'Autorità sanitaria ravvisi gravi carenze igienico-sanitarie circa l'accessibilità degli ambienti ove è ubicata la sepoltura e non sia possibile, né economico alcun intervento risolutivo, e sempre che gli aventi titolo ne facciano richiesta, il Comune provvede alla estumulazione d'Ufficio e, compatibilmente alla disponibilità in atto, alla individuazione di un'altra sepoltura con compensazione degli oneri accessori.

ART 31

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del Comune.

ART. 32

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, previa loro idonea raccolta in condizioni tali da garantirne l'identificabilità salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART.33

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed alla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 34.**Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private**

1. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia mortuaria con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

ART. 35**Traslazioni**

1. Il posto in loculo a concessione cinquantennale assegnato alle salme all'entrata nel Cimitero è definitivo; sono tuttavia ammessi avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi, genitori, figli, fratelli, sorelle e conviventi al momento del decesso, unicamente nei posti disponibili al momento del decesso del secondo congiunto. Le traslazioni possono essere autorizzate anche se la richiesta interessa due diversi cimiteri comunali o la traslazione da loculo a tomba di famiglia. È altresì autorizzata, anche all'interno dello stesso cimitero, la traslazione di salme purchè tumulate in loculi alti ubicati al V, VI e VII ordine. In tale ultimo caso e previa verifica della mancata disponibilità di loculi al I, II, III, IV ordine nelle diverse arcate del cimitero, è possibile procedere all'apertura di nuova arcata per traslazione salma ad ordine inferiore al VI. È vietato qualsiasi altro tipo di spostamento. I loculi resisi liberi a seguito di traslazione salme e la cui concessione cimiteriale non è ancora scaduta rientrano nella piena proprietà e disponibilità del Comune previo rimborso al concessionario del:
 - 50% della tariffa stabilita per il loculo al momento dell'operazione, qualora siano trascorsi meno di 5 anni dalla data di stipulazione del contratto;
 - 25% della tariffa stabilita per il loculo al momento dell'operazione, qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla data di stipulazione del contratto;
 - nulla è dovuto qualora siano trascorsi oltre 10 anni dalla data di stipulazione del contratto.
2. Se la salma da traslare è tumulata in loculo a concessione perpetua, detto loculo può essere riacquistato, con concessione cinquantennale, dal concessionario o avente titolo, dietro versamento del 50% del prezzo del loculo vigente all'atto della concessione. Sono ammesse deroghe solo se formalizzate con ordinanza del Sindaco. Comportando le traslazioni estumulazioni straordinarie, si rimanda per queste agli articoli corrispondenti per le procedure di legge relative.

CAPO VI**POLIZIA DEI CIMITERI****ART. 36****Norme generali di vigilanza**

1. Le sepolture private fuori del cimiteri, eventualmente autorizzate a norma dell'art. 102 del DPR 285/90 sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale, come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti propri delle sepolture private esistenti nel cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco che li esercita attraverso gli uffici comunali preposti e secondo le proposte del Responsabile del Servizio di

Igiene Pubblica.

3. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'art. 113 del D.Lgs 267/2000. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno ogni funzione e compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti organi comunali.
4. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL o suo delegato vigila e controlla il funzionamento del cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute nell'interesse della salute pubblica.

ART. 37

Orario

1. Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La chiusura viene segnalata in modo idoneo in ogni struttura cimiteriale.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 38

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualche sorta, se non previamente autorizzate;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 39

Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
 - b. entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione.
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione e estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Custode, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria;
 - m. svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - n. deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 40

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - d. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - e. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - f. segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - g. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - h. trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ART. 41

Custodia dei cimiteri

1. La custodia dei cimiteri è affidata a personale alle dipendenze del Comune ovvero a personale esterno nel caso la gestione del servizio avvenga in una delle forme previste dall'art.113 del T.U. 267/2000.
2. Il responsabile del servizio di Igiene Pubblica vigila sul regolare funzionamento dei

cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti atti ad assicurarne il regolare funzionamento.

3. Il personale coinvolto nella custodia dei cimiteri è incaricato dell'applicazione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza e la conservazione dei cimiteri, svolgendo le seguenti funzioni:
 - a. custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero;
 - b. fornire la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - c. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
 - d. cura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - e. cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - f. cura la pulizia dei portici, dei locali, ed in generale, di tutto il cimitero;
 - g. provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, copritomba di cui al III comma dell'art. 31;
 - h. esegue gli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura delle salme;
 - i. segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. o suo delegato tutti gli inconvenienti o i problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite;
 - j. non permettere che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del permesso di seppellimento con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - k. curare la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.

ART. 42 **Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

ART. 43 **Epigrafi sulle tombe**

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
2. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto a chiedere il collocamento di lapidi e dettare epigrafi si rimanda a quanto contenuto nell'articolo relativo alle cautele.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 44
Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e siano contenute all'interno del perimetro del copritomba.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio comunale di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distinzione.

ART. 45
Materiali ornamentali

1. Il Comune può predisporre servizio di ornamentazione e/o di manutenzione delle sepolture sia direttamente, sia con l'affidamento del medesimo ad impresa.
2. Le prestazioni e relative tariffe sono deliberate secondo capitolato. I concessionari possono tuttavia direttamente provvedere alla ornamentazione ed alla manutenzione delle sepolture assegnate, nel rispetto delle norme tecniche di servizio.
3. Nell'interno dei cimiteri è vietato, al di fuori del caso di cui al primo comma (esercizio in appalto), l'esercizio di attività commerciali a fine di lucro aventi per scopo la ornamentazione e manutenzione delle sepolture, nonché la fornitura dei relativi materiali.
4. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale erano state collocate.
5. Il Responsabile dell'Ufficio comunale di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, che col tempo siano divenuti indecorosi o che in ogni caso non si addicano all'estetica del cimitero
6. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 46
Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 18, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, nicchie, ossario, nicchie cinerarie);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dell'apposita tariffa annualmente fissato con atto della Giunta Comunale
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.90 n. 285 rispettivamente per tumulazione ed estumulazione o per le inumazioni o esumazioni.
7. La concessione Comunale è stipulata dal Responsabile dell'Ufficio comunale di polizia mortuaria. Così come per i loculi e le cellette ossario, anche le concessioni riguardanti l'uso di aree cimiteriali verranno rilasciate con scrittura privata (ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile) senza l'adozione di specifici atti deliberativi o determinazioni. All'uopo il Servizio di Polizia Mortuaria procederà all'istruttoria delle singole domande per deciderne l'accoglimento. Provvederà, inoltre, all'esazione dei corrispettivi della concessione, dei diritti di segreteria, ove previsti, e degli oneri fiscali mediante versamento presso la Tesoreria comunale o presso le Poste.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, sul bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART.47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/9/90 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) In anni 50 per i manufatti e le aeree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in anni 50 per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in anni 50 per i loculi o comunque per le sepolture private individuali con decorrenza dalla stipulazione dell'atto di concessione.
 - d) Il Comune può dare in concessione i loculi per le tumulazioni, nel numero massimo di due, solo in presenza della salma, mentre la concessione di nicchie ossarie e cinerarie sono libere. La concessione del secondo loculo è autorizzata per gli ascendenti e discendenti del concessionario in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al sesto grado. In deroga a quanto sopra e per casi eccezionali può essere autorizzata la concessione di un terzo e quarto loculo. E' altresì ammessa la concessione di uno o due loculi, anche se non in presenza della salma, in favore di una persona di età superiore ai 60 anni e

dell'eventuale coniuge, sempre in età superiore ai 60 anni. In presenza di ampliamento di un cimitero si procede all'apertura, per la concessione, di un'arcata con disponibilità di tutti i loculi; la successiva arcata è resa disponibile per la concessione solo quando la precedente è esaurita completamente in tutti gli ordini disponibili; solo in presenza di due loculi disponibili per la concessione, che però non consentono di formare una coppia né in senso orizzontale né in senso verticale, l'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria è autorizzato all'apertura di una successiva arcata.

3. Alla scadenza della concessione l'Amministrazione Comunale può concedere il rinnovo della stessa dietro versamento dell'intero prezzo del loculo vigente all'atto del rinnovo. Solo per i loculi dati in concessione perpetua viene permessa l'estumulazione della salma, con diritto da parte del concessionario o avente titolo al riacquisto del loculo, in concessione di 50 anni, dietro versamento del prezzo corrispondente al 50% del costo vigente all'atto del rinnovo. In entrambi i casi si procede al rilascio di un nuovo atto di concessione. I resti mortali delle salme occupanti i loculi per i quali si è proceduto ad un nuovo atto di concessione, possono essere collocati negli stessi loculi o in nicchie ossario. Allo scadere della concessione, qualora non ci siano eredi o aventi titolo dei concessionari, l'Amministrazione Comunale rientra in possesso dei loculi e farà riporre i resti mortali nell'ossario comune.
4. Alla scadenza della concessione se gli aventi titolo dei concessionari non si dimostrano interessati al rinnovo della concessione e qualora l'Amministrazione Comunale non conceda il rinnovo stesso, il loculo ritorna in proprietà dell'Amministrazione Comunale che nulla deve agli eredi o aventi titolo quale rimborso. I resti mortali della salma tumulata in questione, saranno depositati nell'ossario comune.
5. Hanno diritto di uso del loculo le persone esplicitamente menzionate nell'atto di concessione.

ART. 48 **Revoca**

1. È possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.
2. Verificatisi questi casi, l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria assegnazione o concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento di salme o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito dei cimiteri comunali. Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dall'Ente Gestore con spesa a carico del Comune. Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.
3. Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario. L'Ente Gestore fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.
4. Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni. Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.
5. Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro sono comunicate

mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

6. Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.
7. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.49

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - e) quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
 - f) quando la salma temporaneamente posta nella tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti dal 1° comma, avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, anche per il tramite dell'Ente Gestore ovvero, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo cimiteriale per almeno 90 giorni.
3. L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura dell'Ente Gestore delle opere ritenute necessarie.
4. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART.50

Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. La concessione di aree o manufatti per sepolture familiari o di collettività può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso. Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui comunque decorre. Il Comune può accettare richieste di rinnovo anche anticipate rispetto alla scadenza. In tale caso il corrispettivo concessorio è determinato secondo le previsioni del PRC e, in attesa della sua adozione, previa comunicazione annuale da rendersi al Comune entro il 31 gennaio per l'anno in corso, circa il metodo di calcolo seguito, anche tenendo conto del periodo che deve ancora trascorrere fino alla scadenza della concessione.
3. La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, o ossa, o ceneri, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione. In tale

caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art. 36.

TITOLO IV IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

CAPO I IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE

ART:51 Della impresa cimiteriale

1. Nei cimiteri comunali, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti all'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa tecnica.
2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.
3. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
4. Il responsabile dell'attività dell'impresa cimiteriale è individuato ai sensi del codice civile e dalle norme edilizie, in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare.

ART.52 Progetto di costruzione e relativa autorizzazione

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo, conformemente alle modalità indicate nelle istruzioni tecniche, e senza il rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico
2. Detta autorizzazione con relativo progetto sarà tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice.
3. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato dal Comune.

ART.53 Recinzione del cantiere

1. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio cimiteriale.
2. È vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione e comunque con obbligo della pulizia e del ripristino del terreno danneggiato.

ART.54 Materiale di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati all'esterno del Cimitero, in discariche autorizzate.

ART. 55 Deposito di materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.
2. È vietato costruire o collocare baracche o depositi, senza autorizzazione del Servizio

cimiteriale.

3. Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

ART. 56

Orario di lavoro delle ditte

1. Nei giorni feriali l'orario di lavoro deve terminare un quarto d'ora prima della chiusura dei cimiteri al pubblico.
2. L'attività lavorativa non è consentita nei giorni festivi e oltre l'orario predetto nei giorni feriali, salvo autorizzazione per eccezionali motivi.

ART. 57

Sospensione attività lavorativa

1. Nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, deve essere sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali.

ART. 58

Responsabilità delle ditte private

1. Le ditte che operano all'interno dei cimiteri hanno la responsabilità per gli eventuali danni arrecati al Comune ed a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 59

Sanzioni

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'impresa funebre e su quelle che svolgono la loro attività nei cimiteri e procede, anche valendosi di potestà ispettiva, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento.
2. Eventuali infrazioni a regole comportamentali o la ravvisata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per l'esercizio d'impresa comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Servizio Cimiteriale.
3. Il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di venti giorni o la revoca della autorizzazione.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per le attività funebri e cimiteriali, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. Dei provvedimenti di cui sopra viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
6. Per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, sono applicate le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore.

**TITOLO V
IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**CAPO I
IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**ART. 60
Funzioni – Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme da e in altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari; i feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui vengono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazione, apposizioni di idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del DPR 285/90).

**ART. 61
Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

**TITOLO VI
LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARI
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI**

**CAPO I
LAVORI DI MANUTENZIONE**

**ART. 62
Lavori di manutenzione straordinaria
Sepolcri privati fuori dei cimiteri**

1. I titolari di concessione perenne di loculi sono tenuti a partecipare ai costi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione al valore del loculo concesso alla data di realizzazione dei lavori medesimi.
2. Le costruzioni delle cappelle private fuori dai cimiteri destinate ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del RD 27.07.1934. n. 1265, sono autorizzate dal

Sindaco previa approvazione del C.C. e parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica. L'avente titolo dovrà richiedere ispezione tecnica del luogo con eventuali spese a carico fissate nel tariffario.

3. Per la costruzione di cappelle private e per l'uso di quelle esistenti devono rispettarsi tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 e dal presente regolamento e in particolare la cappella privata dovrà sorgere in luogo attorniato per un raggio di 200 mt. da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione o sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.
4. Venendo meno le condizioni di cui al precedente comma, il diritto d'uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri decade.
5. I sepolcri privati o i cimiteri particolari a norma dell'art. 104 comma 4 del DPR 285/90 sono soggetti alla Vigilanza dell'autorità comunale.
6. Per quanto qui non espressamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 55 del presente Regolamento.

ART. 63

Tumulazione nei sepolcri privati

1. Per la tumulazione nelle cappelle private oltre all'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR285/90 occorre il nulla-osta del Sindaco, rilasciata dopo l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 64

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 65

Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici e deve essere aggiornato entro sei mesi da entrata in vigore del presente regolamento.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 66
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - e) estremi dell'atto di concessione;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 67
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del DPR 10.09.90, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Il base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 68
Schedario dei defunti

1. Viene istituito, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 70, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ART. 69
Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria competente è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Salvo diversa espressa disposizione, le norme contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria con DPR 285/90 e nel TU delle Leggi Sanitarie. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 64 dello Statuto Comunale.
5. Per la violazione delle disposizioni di natura igienico sanitaria contenute nel presente Regolamento si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento Comunale di Igiene.
6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 71
Cautele

1. La domanda per un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., dovrà essere fatta in forma scritta da un parente prossimo del defunto e s'intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 72
Responsabile dell'Ufficio Comunale

1. Spetta al Responsabile di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento,

spettano al Responsabile del settore competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 73
Concessioni pregresse

1. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento la durata della concessione rimane quella stabilita dal precedente regolamento o dai relativi contratti.

ART. 74
Sepulture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato sviluppato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 75
Aree cimiteriali assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. Le concessioni di aree cimiteriali antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non sia stato stipulato il relativo atto concessorio, si intendono perfezionate con l'istanza del concessionario seguita dalla deliberazione di assegnazione della Giunta Comunale e decorrono dalla data di adozione della stessa.